Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 febbraio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 febbraio 1961, n. 4.

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.

Art. 2.

E' vietato vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo carni, latte o derivati destinati all'alimentazione dell'uomo, provenienti da animali ai quali siano state somministrate, sotto qualsiasi forma o per qualunque via, sostanze estrogene naturali o di sintesi.

Tale divieto si estende anche al pollame ed agli altri animali da cortile venduti o distribuiti vivi per il consumo.

Art. 3.

L'importazione degli animali trattati con estrogeni per gli scopi di cui all'articolo 1, delle loro carni ed altri loro prodotti è vietata.

Art. 4.

I contravventori alle disposizioni dei precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 5.

Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonchè disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni interne, e la legge 6 luglio 1939, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo, sono abrogate.

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è modificato come segue:

« Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria

residenza, a sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermine o comunque nel raggio di 150 chilometri.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata ».

Art. 3.

All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aggiunto il seguente comma:

« I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali ».

Art. 4.

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Provincie contermini.

In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 6.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Borgo Cappuccini del comune di Pordenone (Udine).

N. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in Portogruaro in data 30 maggio 1960, integrato con dichiarazione del 3 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, in località Borgo Cappuccini del comune di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 7.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Nome della B.M.V., in frazione Pradazzi del comune di Asolo (Treviso).

N. 7. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 1° luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Nome della B.M.V., in frazione Pradazzi del comune di Asolo (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 8.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gordiano Martire, in località San Gordiano del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 8. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 7 aprile 1960, integrato con dichiarazione del 19 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Gordiano Martire, in località San Gordiano del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 9.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Cossignano (Ascoli Piceno).

N. 9. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Cossignano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'esercizio finanziario 1960-1961, per il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, il contingente dei salariati non di ruolo (temporanei);

Vista la proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo, per gli istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è determinato — per l'esercizio finanziario 1960-1961 — nel numero di trecentottantaquattro (384) unità, di cui il quindici per cento dev'essere riservato agli operai non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 114

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la deliberazione commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1958 concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 143/Gab. del Ministero della marina mercantile, con la quale si propone la nomina del direttore di divisione dott. Ettore Crisostomi a consigliere della Cassa, in rappresentanza del Ministero medesimo ed in sostituzione del dott. Francesco De Muro impegnato in altro incarico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Ettore Crisostomi è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in rappresentanza del Ministero della marina mercantile ed in sostituzione del dott. Francesco De Muro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

(1001)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1961.

Sospensione dell'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino adulto vivo da macello e dei quarti anteriori congelati.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 febbraio 1961;

Considerato che la media aritmetica del prezzo delle vacche di seconda qualità, calcolata in base alle quotazioni settimanali, ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto interministeriale, risulta inferiore a Lit. 18.500 al quintale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto è sospesa, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 16 febbraio 1961, l'importazione da qualsiasi provenienza del bestiame bovino adulto vivo da macello e dei quarti anteriori bovini congelati.

Art. 2.

Le dogane, su presentazione di denuncia e benestare bancario, sono autorizzate a consentire, ai sensi dello art. 4 del decreto ministeriale 26 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1959, l'importazione di bestiame bovino adulto vivo da macello e di quarti anteriori bovini congelati, che risultino viaggianti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché spediti dall'origine con destinazione ultima Italia e con documenti intestati alla ditta importatrice italiana, nonché di quelle partite che alla data predetta trovansi giacenti in dogana allo Stato estero da non oltre due giorni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il Ministro: MARTINELLI

(1064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 906 del 9 febbraio 1961. Integrazione contributi per l'energia elettrica di nuova produzione per l'anno 1959: applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 906 del 9 febbraio 1961, ha adottato la seguente decisione.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione per l'anno 1959: *applicazione del cap. IV del provvedimento n.* 620.

Nel provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 (Cap. IV, punto 2), comma *b*), è previsto per alcuni distributori, i quali abbiano subito una riduzione dei loro introiti complessivi per vendita di energia o contributo a favore dell'energia prodotta con nuovi impianti, di poter richiedere al Comitato interministeriale dei prezzi, entro sei mesi dall'entrata in vigore di detto provvedimento, una integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

Il successivo provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 789 del 29 aprile 1959, al punto II), ha disposto che le domande per una eventuale integrazione del contributo a carico della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche relative agli anni 1958 e seguenti dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, dalle aziende interessate al Comitato interministeriale dei prezzi non oltre il 31 agosto dell'anno successivo.

Avvalendosi di tale disposizione, le seguenti aziende hanno presentato la domanda per il 1959:

1. Azienda Idroelettrica, via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza);
2. Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo);
3. Società Umberto De Antoni - Comeglians (Udine);
4. Ditta Carmine Russo - Nola;
5. Imprese Centrali Elettriche I.C.E.F. - Foligno;
6. Società Idroelettrica del Carpino - Napoli;
7. Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza);
8. Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza);
9. Anonima Produzione Elettrica « A.P.E. » - Polizzi Generosa (Palermo);
10. Azienda Elettrica Municipale - Amandola;
11. Azienda Elettrica Municipale - Macerata;
12. Società Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto (Treviso);
13. Società Esercizi Elettrici - Petralia Sottana (Palermo);
14. Società Fonderia A. Fontanini & Figli - Udine.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, preso atto che le domande delle aziende:

Società Elettrica Cadel Longo Luisa di Vittorio Veneto;
Società Esercizi Elettrici di Petralia Sottana;
Società Fonderia A. Fontanini & Figli di Udine,

sono pervenute oltre i termini prescritti, ha deciso di respingerle mentre per le altre elencate che sono state presentate nei termini ha disposto che sia effettuata la relativa istruttoria per stabilire successivamente la misura dell'eventuale integrazione.

(1024)

Provvedimento n. 907 del 9 febbraio 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 907 del 9 febbraio 1961, ha adottato le seguenti decisioni.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti.

I. *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1957: (Seguito al provvedimento n. 895 del 26 ottobre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per l'impianto appresso indicato, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dall'impianto stesso, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Azienda Elettrica Municipale di Torino - Torino:
399 - Centrale Martinetto (1957): L. 0,37097.

II. *Rettifiche.*

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Edison - Milano:

129 - Impianto isolato (Liro I): l'aliquota di contributo disposta per il 1953 con il provvedimento n. 780 del 14 aprile 1959 in L. 3,28819 deve essere rettificata in L. 2,53319.

Quella disposta per il 1954 con il provvedimento n. 781 del 14 aprile 1959 in L. 3,13820 deve essere rettificata in L. 2,38319.

Quella disposta per il 1955 con il provvedimento n. 791 del 19 maggio 1959 in L. 3,28544 deve essere rettificata in L. 2,53044.

Quella disposta per il 1956 con il provvedimento n. 792 del 19 maggio 1959 in L. 3,355 deve essere rettificata in L. 2,60.

Quella disposta per il 1957 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957) con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,64870 deve essere rettificata in L. 1,278.

Società Edisonvolta - Milano:

129 - Impianto isolato (Liro I): l'aliquota di contributo disposta per il periodo 1° novembre 31 dicembre 1957 con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,64870 deve essere rettificata in L. 1,278.

Quella disposta per il 1958 con il provvedimento n. 794 del 19 maggio 1959 in L. 1,64870 deve essere rettificata in L. 1,278.

Società Edison - Milano:

132 - Impianto Gordona (Mera III): l'aliquota di contributo disposta per il 1953 con il provvedimento n. 780 del 14 aprile 1959 in L. 2,64162 deve essere rettificata in L. 2,52162.

Quella disposta per il 1954 con il provvedimento n. 781 del 14 aprile 1959 in L. 2,50320 deve essere rettificata in L. 2,38319.

Quella disposta per il 1955 con il provvedimento n. 791 del 19 maggio 1959 in L. 2,65044 deve essere rettificata in L. 2,53044.

Quella disposta per il 1956 con il provvedimento n. 792 del 19 maggio 1959 in L. 2,70984 deve essere rettificata in L. 2.58984.

Quella disposta per il 1957 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957) con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,33692 deve essere rettificata in L. 1,278.

Società Edisonvolta - Milano:

132 - Impianto Gordona (Mera III): l'aliquota di contributo disposta per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1957 con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,33692 deve essere rettificata in L. 1,278.

Quella disposta per il 1958 con il provvedimento n. 794 del 19 maggio 1959 in L. 1,33692 deve essere rettificata in L. 1,278.

Società Edison - Milano:

195 - Impianto Prestone: l'aliquota di contributo disposta per il 1953 con il provvedimento n. 780 del 14 aprile 1959 in L. 2,72162 deve essere rettificata in L. 2,58162.

Quella disposta per il 1954 con il provvedimento n. 781 del 14 aprile 1959 in L. 2,58320 deve essere rettificato in L. 2,44319.

Quella disposta per il 1955 con il provvedimento n. 791 del 19 maggio 1959 in L. 2,73044 deve essere rettificata in L. 2,59044.

Quella disposta per il 1956 con il provvedimento n. 792 del 19 maggio 1959 in L. 2,800 deve essere rettificata in L. 2,660.

Quella disposta per il 1957 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957) con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,37620 deve essere rettificata in L. 1,30746.

Società Edisonvolta - Milano:

195 - Impianto Prestone: l'aliquota di contributo disposta per il periodo 1° novembre-31 dicembre 1957 con il provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959 in L. 1,37620 deve essere rettificato in L. 1,30746.

Quella disposta per il 1958 con il provvedimento n. 794 del 19 maggio 1959 in L. 1,37620 deve essere rettificata in L. 1,30746.

Società Edison - Milano:

298 - Impianto Fondovalle: l'aliquota di contributo disposta per il 1955 con il provvedimento n. 893 del 26 ottobre 1960 in L. 0,39208 deve essere rettificata in L. 0,36192.

Quella disposta per il 1956 con il provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960 in L. 0,39208 deve essere rettificata in L. 0,36192.

Società Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto (Treviso):

240 - Impianto Savassa: l'aliquota di contributo disposta per il 1954 con il provvedimento n. 878 del 14 settembre 1960 in L. 0,80868 deve essere rettificata in L. 1,08542.

Quella disposta per il 1955 con il provvedimento n. 879 del 14 settembre 1960 in L. 0,80868 deve essere rettificata in L. 1,08542.

Quella disposta per il 1956 con il provvedimento n. 880 del 14 settembre 1960 in L. 0,80868 deve essere rettificata in L. 1,08542.

Quella disposta per il 1957 con il provvedimento n. 881 del 14 settembre 1960 in L. 0,39749 deve essere rettificata in L. 0,53353.

Quella disposta per il 1958 con il provvedimento n. 882 del 14 settembre 1960 in L. 0,39749 deve essere rettificata in L. 0,53353.

Quella disposta per il 1959 con il provvedimento n. 883 del 14 settembre 1960 in L. 0,46775 deve essere rettificata in L. 0,53353.

Società Terni - Roma:

286 - Impianto Montorio al Vomano: l'aliquota di contributo disposta per il 1957 con il provvelimento n. 732 del 13 giugno 1958 in L. 1,769 deve essere rettificata in L. 1,95454.

Azienda Elettrica Municipale di Milano - Milano:

324 - Impianto Premadio: l'aliquota di contributo disposta per il 1956 con il provvedimento n. 865 del 10 giugno 1960 in L. 2,10387 deve essere rettificata in L. 2,11910.

Quella disposta per il 1957 con il provvedimento n. 866 del 10 giugno 1960 in L. 1,57932 deve essere rettificata in L. 1,82872.

Quella disposta per il 1958 con il provvedimento n. 867 del 10 giugno 1960 in L. 1,60831 deve essere rettificata in L. 1,88207.

Società Vetrocoke - Porto Marghera (Venezia):

483 - Centrale azotati n. 2: l'aliquota di contributo disposta per il 1959 con il provvedimento n. 868 del 10 giugno 1960 in L. 1,09360 deve essere rettificata in L. 1,09653.

(1025)

Provvedimento n. 908 del 9 febbraio 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 908 del 9 febbraio 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958. (Seguito al provvedimento n. 896 del 26 ottobre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Terni - Roma:

286 - Impianto Montorio al Vomano (1955-56-57): L. 1,90885.

Azienda Elettrica Municipale di Torino - Torino:

399 - Centrale Martinetto (1957): L. 0,41467.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):

414 - Centrale Persale (1957): L. 2,10.

Società Italcementi - Bergamo:

445 - Impianto Palazzolo sull'Oglio (1958): L. 1,66660.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:

448 - Impianto Rocchetta (1958): L. 8,40.

(1026)

Provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959. (Seguito al provvedimento n. 897 del 26 ottobre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del Cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edisonvolta - Milano:

129 - Impianto isolato (Liro I) (1953): L. 1,278;
132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952): L. 1,278;
195 - Impianto Prestone (1953): L. 1,30746;
239 - Impianto Temù (1954): L. 0,40359.

Azienda Elettrica Municipale di Milano - Milano:

156 - Impianto Grosotto (1950-51-56): L. 0,53731;
158 - Impianto Stazzona (1950-51-56): L. 0,35724;
159 - Impianto Lovero (1950-51-56): L. 0,33858;
324 - Impianto Premadio (1956): L. 2,24723.

Società Larderello - Pisa:

167 - Centrale n. 3 (1950-51-54-55): L. 0,18053;
168 - Centrale Travale (1951): L. 0,23605;
191 - Centrale Sesolo (1953): L. 0,23605;
365 - Centrale Serrazzano II (1957): L. 0,50;
409 - Centrale Lago Boracifero (1957): L. 0,40;
486 - Centrale «Gruppo Monoblocco Bagnore» (1959): L. 0.50.

Società Terni - Roma:
286 - Impianto Montorio al Vomano (1955-56-57): L. 2,11251.

Cotonificio Valle di Susa - Torino:
373 - Centrale Rivarolo Canavese (1957): L. zero.

Società Solvay & C. - Rosignano (Livorno):
381 - Centrale Rosignano (1957): L. 0,35412.

Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento):
392 - Impianto Castelpietra (1957): L. 2,51223.

Azienda Elettrica Municipale di Torino - Torino:
399 - Centrale Martinetto (1957): L. 0,40447.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
414 - Centrale Persale (1957): L. 2,10.

Società Italcementi - Bergamo:
445 - Impianto Palazzolo sull'Oglio (1958): L. 1,12793.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
448 -Impianto Rocchetta (1958): L. 3,615.

Società P. Zanini di M. Cavazzani - Thiene:
449 - Impianto Stancari (1958): L. 3.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque « A.C.E.A. » Roma:
452 - Impianto S. Angelo (1958): L. 2,75535.

Unione Esercizi Elettrici « U.N.E.S. » - Roma:
456 - Impianto S. Lazzaro (1959): L. 2,95391.

Società Idroelettrica Weissenfels - Fusine Valromana (Udine):
462 - Centrale Fusine Valromana (1959): L. 2,50.

Industria Elettrica « INDEL » - Bolzano:
463 - Impianto Molini di Tures (1959): L. 2,97693.

Officine Elettriche Dobbiaco - Dobbiaco (Bolzano):
466 - Impianto Schmelze (1959): L. 3.

Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
468 - Centrale Tracino (1959): L. 2,50.

Elettro Industriale Ansiei Roma:
469 - Impianto Somprade (1959): L. 3.

Società Tifeo - Palermo:
470 - Centrale O.M. Corbino (1959): L. 1,53415.

A.N.I.C. - Roma:
475 - Centrale Ravenna (1959): L. 0,16490.

Azienda Elettrica Municipale di Rovereto - Rovereto:
476 - Impianto Chizzola Sorne (1959): L. 2,45861;

Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
484 - Impianto Torno S. Stefano (1959): L. 3.

(1027)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 gennaio 1961 il dott. Giuseppe di Stasio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Domus » con sede in Roma, in sostituzione del rag. Gaetano di Stasio deceduto.

(1003)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 17 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622 —	622 —	622 —	622 —	622,01	622 —	622 —	621,90	622 —	622 —
$ Can.	627,85	627,50	628 —	627,75	627,55	627,75	627,80	627,80	627,75	627,85
Fr. Sv.	144 —	143,85	143,82	143,835	143,80	143,97	143.80	144 —	143,96	143,82
Kr. D.	89,97	89,95	89,95	89,97	90 —	89,97	89,97	90 —	89,96	89,95
Kr. N.	86.98	86,96	86,96	87 —	87,04	86,99	86,985	87 —	86,99	86,97
Kr. Sv.	120,24	120,24	120,25	120,25	120,15	120,24	120,2625	120,20	120,24	120,22
Fol.	164,20	164,13	164,20	164,11	164,10	164,16	164,11	164,20	164,16	164,15
Fr. B.	12,46	12,457	12,462	12,46125	12,4225	12,46	12,462	12,45	12,46	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,89	126,89	126,90	126,87	126,92	126,88	126,885	126,85	126,88	126,85
Lst.	1741,73	1741,40	1741,25	1741,50	1741 25	1741,72	1741,50	1741,80	1741,70	1741,15
Dm. occ.	149,06	149,06	149,05	149,075	149,05	149,06	149,075	149 —	149,06	149,05
Scell. Austr.	23,86	23,875	23,865	23,875	23,86	23,87	23,87375	23.85	23,87	23,875

Media dei titoli del 17 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	77,05
Id. 5 % 1935	108,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,30
Id. 5 % 1936	102,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1961

1 Dollaro USA	622 —
1 Dollaro canadese	627,775
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	120,256
1 Fiorino olandese	164,11
1 Franco belga	12,462
1 Franco nuovo (N.F.)	126,877
1 Lira sterlina	1741,50
1 Marco germanico	149,075
1 Scellino austriaco	23,874

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4411 in data 7 maggio 1960, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti alla data del 30 novembre 1958, indetto con decreto prefettizio n. 8325 Div. 3ª in data 6 maggio 1959, prorogato con successivo decreto n. 26832 Div. 3ª in data 6 agosto 1959;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Pacillo Adolfo - Direttore di sezione presso la prefettura di Chieti - segretario della Commissione trasferito ad altra sede;

Vista la designazione a tale fine formulata dalla suddetta Prefettura;

Decreta:

Il dott. Meloni Fausto — Direttore di sezione presso la prefettura di Chieti — è nominato segretario della Commissione indicata in narrativa, in sostituzione del dott. Pacillo Adolfo.

Chieti, addì 8 febbraio 1961

Il medico provinciale: SOLLECITO

(991)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 240 in data 23 gennaio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1959;

Vista la lettera in data 27 gennaio 1961, con la quale il dott. Ezio Valeriano Bolli comunica di non poter partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

Ritenuto di dover provvedere alla sua sostituzione ai termini di legge;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ezio Valeriano Bolli, medico condotto di Torgiano, è sostituito nell'incarico di componente la Commissione giudicatrice di cui alle premesse, dal dott. Raffaele Setteposte, medico condotto di Petrignano di Assisi.

Perugia, addì 2 febbraio 1961

Il medico provinciale: LOPES

(990)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la prima condotta medica del comune di Fisciano è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Spetrini Vincenzo;

A parziale modifica del decreto 26431 del 17 novembre 1960;

Decreta:

Il dott. Spetrini Michele viene assegnato alla condotta medica del comune di Fisciano.

Salerno, addì 8 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1961, n. 525, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede, rispettivamente, in Agordo ed in Longarone, bandito con precedente decreto 7 settembre 1960, n. 2606;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei vincitori del concorso medesimo;

Viste le proferenze manifestate nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Signorello è nominato, in via di esperimento per un biennio, Ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Agordo;

Il dott. Giuseppe Prezzavento è nominato, in via di esperimento per un biennio, Ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica con sede in Longarone.

I predetti sanitari dovranno assumere regolare servizio entro e non oltre l'8 marzo 1961 e dovranno prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 9 febbraio 1961

Il medico provinciale: MAGRÌ

(992)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.